

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL

TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TARES)

Approvato con delibera C.C. n. 37 del 28.11.2013

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 4 - Categorie di utenza

Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa

Art. 6 - Determinazione della superficie tassabile

Art. 7 - Esclusioni dal tributo

Art. 8 - Riduzioni del tributo

Art. 9 - Copertura finanziaria delle riduzioni

Art. 10 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Art. 11 - Tariffe del tributo

Art. 12 - Riscossione

Art. 13 - Dichiarazione

Art. 14 - Tributo giornaliero

Art. 15 - Tributo sui servizi indivisibili del Comune

Art. 16 - Rimborsi e compensazione

Art. 17 - Funzionario Responsabile

Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 19 - Riscossione coattiva

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Tabella di classificazione delle utenze domestiche e non domestiche

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 13 o componenti del nucleo familiare;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 4 - Categorie di utenza

1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a

uno nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in una unità.

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nella tabella allegata al presente regolamento.

4) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

5) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa

1) Si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali.

2) Relativamente alle utenze domestiche sono considerati, nella formazione della superficie utile, tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni), nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, lavanderie, serre, ecc.).

1) Per le utenze non domestiche sono computate le superfici utili di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività, quali:

- tutti i vani principali e accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- tutti i vani accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto, finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi, esposizioni e/o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali ed i servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

4) Per le attività economiche e professionali svolte in unità immobiliari adibite a civile abitazione o svolte in altri locali diversi dalla categoria di appartenenza, la tassa è

dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, mediante presentazione di autocertificazione attestante le rispettive superfici, con in allegato adeguata planimetria dei locali in scala 1: 100 o 1 :200.

5) le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione, di cui al successivo articolo 6, comma 1;

6) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Art. 6 - Determinazione della superficie tassabile

1) Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

2) Per l'anno 2013, i fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 13, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 7 - Esclusioni dal tributo

1) Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 4, del D.L. 201/2011, sono escluse dal

tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2) Non sono assoggettati al tributo i locali e le aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti, quali a titolo esemplificativo:

a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

c) Legnaie, stalle, fienili, rimesse agricole e simili;

d) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

e) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatori, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;

f) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua, luce;

g) Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

h) Sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3) con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

4) Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Art. 8 - Riduzioni del tributo

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15 e 22 lett. b), del D.L. 201/2011, nei casi sotto elencati si applica la riduzione della tariffa unitaria nella misura a fianco di ciascuna fattispecie indicata:

a - abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq. utili, escluse le pertinenze: riduzione del 20%;

b - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune : riduzione del 20%;

c - abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1 lett. b) risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno: riduzione del 30%;

2. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere a compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal comune da presentare contestualmente all'avvio del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo pari:

- al 10% per coloro che utilizzano in conformità alle norme stabilite dal Comune, compostiere domestiche concesse in comodato d'uso gratuito dal Comune medesimo;
- al 15% per coloro che utilizzano in conformità alle norme stabilite dal Comune, compostiere domestiche acquistate autonomamente dai contribuenti.

3) Ai sensi dell'art. 14, comma 20, del D.L. 201/2011, nei casi sotto elencati si applica la riduzione della tariffa unitaria nella misura a fianco indicata:

a) Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 80% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

b) Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

c) Il responsabile del servizio nettezza urbana, previa verifica della fondatezza della segnalazione dell'utente, comunica all'ufficio tributi, entro i 30gg. successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita. In caso di non fondatezza della segnalazione dell'utente, il responsabile del servizio N.U., sempre entro il predetto termine, comunica l'esito negativo della verifica.

4) Ai sensi dell'art. 14, comma 19 e 22 lett. c), del D.L. 201/2011, nei casi sotto elencati si applica la riduzione della tariffa unitaria nella misura a fianco di ciascuna fattispecie indicata:

a - aree scoperte operative di attività d'impresa (industriale, artigianale, commerciale): riduzione del 99%;

b - attività di artigianato artistico inerenti i settori elencati (restauro, ceramica, orificeria, lavorazione del bronzo, lavorazione del ferro battuto, lavorazione del cuoio, lavorazione del legno, lavorazione del rame, lavorazione del vetro, strumenti musicali, pittura su telo, vetro e stoffa, lavorazione della cera, sartoria), con laboratorio localizzato nell'area perimetrale comprendente il Centro Storico, Via Orientale e Via Occidentale: riduzione del 99%;

7) Il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo alle variazioni, il venir meno delle condizioni che implicano l'applicazione della riduzione della tariffa.

Art. 9 - Copertura finanziaria delle riduzioni

Le riduzioni di cui all'art. 8, commi 4 e 6 del presente regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 10 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

Attività industriali con produzione promiscua (rifiuti speciali e rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani) con esclusione dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense	80%
---	-----

Attività artigianali con produzione promiscua (rifiuti speciali e rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani), con esclusione dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense	80%
Attività agricole, con esclusione dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, esposizioni	80%
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici e studi medici, con esclusione dei locali od aree adibiti a servizi di segreteria, sale d'attesa e uffici	80%

2) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui al comma precedente viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Art. 11 - Tariffe del tributo

1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

4) Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti.

5) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 12 - Riscossione

1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

2) Il tributo viene liquidato in quattro rate trimestrali, comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- a) 31 maggio: è liquidato l'acconto relativo periodo gennaio -maggio
- b) 31 luglio: è liquidato l'acconto relativo periodo giugno -luglio;
- c) 30 settembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo agosto - settembre;
- d) **entro il 28 febbraio dell'anno successivo:** è liquidato il saldo relativo periodo ottobre - dicembre.

3) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro.

Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

Art. 13 - Dichiarazione

1) I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;

b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2) Le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate unitamente alla dichiarazione di inizio di occupazione, ovvero qualora il presupposto sorga successivamente, attraverso l'inoltro del modello appositamente predisposto. Nel primo caso la riduzione decorrerà contestualmente al tributo, nel secondo troverà applicazione dall'anno successivo.

3) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 14 - Tributo giornaliero

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100% . La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7) Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

Art. 15 - Tributo sui servizi indivisibili del Comune

1) Alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

Art. 16 - Rimborsi e compensazione

Le modalità di rimborso e/o compensazione sono dettagliatamente stabilite dagli artt. 15 e 20 del vigente Regolamento per la gestione delle Entrate comunali a quale si fa espresso rinvio.

Art. 17 - Funzionario Responsabile

1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Ai sensi dell'art. 14, comma 36 del D.L. 201/2011 viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1) Per le somme iscritte nei ruoli coattivi, il funzionario responsabile del tributo ai sensi del D.Lgs 507/93 o del D.Lgs 504/92 o il dirigente responsabile, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di

obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:

- fino ad Euro 51,65 nessuna rateizzazione;
- da Euro 51,66 ad Euro 258,23 fino ad un massimo di 5 rate mensili;
- da Euro 258,24 ad Euro 516,46 fino ad un massimo 12 rate mensili;
- oltre 516,46 massimo 18 rate mensili.

2) Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad Euro 2.582,28 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3) La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

4) Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.

5) In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.

7) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese

8) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del concessionario degli interessi di mora.

9) L'importo delle singole rate è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore.

10) I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in tre copie una per l'ufficio, una per il contribuente e una per il concessionario della riscossione.

11) Tale norma si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo

Art. 19 - Riscossione coattiva

1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2) Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di Euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

Art. 21 - Disposizioni transitorie

1. La classificazione delle utenze di cui alla tabella allegata viene riportata ai soli fini del calcolo della tariffa.

Tabella di classificazione delle utenze domestiche e non domestiche

Categorie utenze domestiche	
1.1	Un componente

1.2	Due componenti
1.3	Tre componenti
1.4	Quattro componenti
1.5	Cinque componenti
1.6	Sei componenti o più componenti

Categorie utenze non domestiche	
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.2	Cinematografi e teatri
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2.5	Stabilimenti balneari
2.6	Esposizioni, autosaloni
2.7	Alberghi con ristorante
2.8	Alberghi senza ristorante
2.9	Case di cura e riposo
2.10	Ospedali
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali
2.12	Banche ed istituti di credito
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

	antiquariato
2.16	Banchi di mercato beni durevoli
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
2.23	Mense, birrerie, amburgherie
2.24	Bar, caffè, pasticceria
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
2.28	Ipermercati di generi misti
2.29	Banchi di mercato genere alimentari
2.30	Discoteche, night club